

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA**

NAPOLI

RICORRE

l'ing. **Giovanni SORIA**, nato a Napoli l'8 ottobre 1984 e residente a San Giorgio a Cremano alla via S. Martino n. 57/F (C.F.: SROGNN84R08F839V), rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato ed allegato al presente atto, dall'avvocato Antonio Sasso (codice fiscale SSSNTN61M21H978Q), con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo 156 (p.e.c. antonio.sasso@avvocatismcv.it; fax 0815520328)

contro

Ambito Territoriale Ottimale Na 1 – Ente d'ambito Napoli 1, in persona del legale rappresentante p.t.

avverso e per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

dei seguenti atti e provvedimenti:

- a) l'avviso pubblico, approvato con Delibera del Consiglio d'ambito territoriale ottimale Napoli 1 (hic et inde A.T.O. Na1) n. 5 del 27 marzo 2023, per manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'A.T.O. Na1 ai sensi della Legge Regionale n. 14/2016, quale conseguenza della mancata valutazione del ricorrente all'interpello prot. n. 873 del 16 settembre 2022 (presupposto al ridetto avviso pubblico), andato deserto per presunta "mancanza di professionalità adeguate all'incarico";
- b) l'esito dell'interpello n. 873/2022 per la nomina del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Napoli 1, ATO Na1 prot. Pg/2023/114248, in data 9 febbraio 2023, del Segretario generale del Comune di Napoli in qualità di RUP, pubblicato sul portale dell'A.T.O. Na1 in data 27 marzo 2023, con cui

la Commissione di concorso ha ritenuto la candidatura dell'ing. Soria non valida per la valutazione;

c) il verbale n. 1 del 2 febbraio 2023 con cui la Commissione di concorso per l'interpello per la nomina del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Napoli 1, ATO Na1 ha escluso il candidato ing. Soria dalla valutazione per presunta mancanza del requisito di cui alla lett. b) pag. 3 dell'interpello;

d) per quanto occorrer possa: la bozza delibera esito interpello – approvazione schema bando nuovo DG del 27 marzo 2023 recante ad oggetto “*Esito valutazione Candidature Commissione – approvazione dello schema di avviso pubblico – nomina nuovo Direttore Generale*”

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto

dell'ing. Soria alla delibazione della propria candidatura in sede di interpello per la nomina del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Napoli 1, ATO Na1, siccome in possesso del requisito di cui alla lettera b) dell'interpello bandito con lettera di indizione n. 873 del 16 settembre 2022

FATTO

L'ing. Soria, dirigente Area tecnica del Comune di Acerra, già funzionario ingegnere al Comune di Napoli, ha presentato in data 7 ottobre 2022, la propria candidatura all'interpello indetto dall'A.T.O. Na 1 per la nomina a Direttore Generale per l'Ente d'Ambito (hit et inde, EDA), organo di governo dell'ATO Na 1, quest'ultimo istituito con la Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 “*norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*”.

L'interpello, rivolto ai dipendenti degli Enti afferenti all'ambito territoriale Napoli 1, è stato bandito con lettera di indizione del 16 settembre 2022 n. 873 ed ha visto partecipare soltanto due candidati, il ricorrente ing. Soria ed un

altro dipendente di un Comune d'Ambito, entrambi non ritenuti meritevoli di assurgere alla carica direttoriale per cui hanno concorso.

In particolare, la Commissione di valutazione nominata in seno all'interpello, con nota n. 114248 del 9 febbraio 2023, ha incomprensibilmente ritenuto la candidatura del ricorrente ing. Soria non valida per la valutazione: si legge nel verbale n. 1 del 2 febbraio 2023, allegato alla ridetta nota, che il ricorrente è stato escluso per asserita mancanza del requisito di cui al punto *b*) dell'avviso di interpello con la seguente motivazione “*non possiede il requisito di cui alla lett. b), pag. 3 dell'avviso di interpello <b) comprovata professionalità e competenza maturate nel settore dei servizi pubblici locali da almeno 5 (cinque) anni*”. Laddove, invece, il ricorrente è nel pieno e manifesto possesso del prescritto requisito, come si illustrerà in punto di diritto.

In conseguenza di tali conclusioni, l'interpello in parola è andato deserto per presunta carenza di professionalità adeguate all'incarico e per l'effetto si è proceduto (con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 5 del 27 marzo 2023) alla pubblicazione di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse alla nomina di Direttore Generale dell'ATO Na1, aprendo il termine *ab externo* per le nuove candidature dal 14 aprile al 15 maggio 2023.

E ciò dunque, ponendo nel nulla ed insabbiando il procedimento d'interpello indirizzato ai dipendenti d'A.T.O. volto alla ricognizione delle risorse umane già a disposizione dell'Ambito.

La scelta amministrativa dell'A.T.O. Na1 di indire una selezione pubblica per la ricognizione della figura del Direttore Generale dell'EDA è destituita di legittimità, al pari del presupposto provvedimento di esclusione dell'ing. Soria dalla valutazione della propria candidatura all'interpello per la nomina di Direttore Generale, unitamente agli atti ad essi connessi e consequenziali che pertanto necessitano di essere impugnati alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 9 STATUTO A.T.O. NAPOLI 1 - ART. 7 D.LVO 267/2000 – ART. 19 D.LVO 165/2001 – ART. 31 L. REGIONE CAMPANIA N. 14/2016 - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. MANIFESTA INGIUSTIZIA. ILLOGICITA'. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

In punto di fatto si è già anticipato che il ricorrente è stato escluso dall'interpello pubblicato in data 16 settembre 2022 dall'ATO Na1 per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Ente d'Ambito sul ritenuto presupposto che fosse carente del requisito della “*comprovata professionalità e competenza maturate nel settore dei servizi pubblici locali da almeno 5 (cinque) anni*” (Lettera *b*) della voce requisiti, del bando).

La motivazione della Commissione contenuta nel verbale n. 1 del 2 febbraio 2023, come già riportata in narrativa, non reca altro che il mero rimando testuale a tale norma del bando.

L'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti in fatto e diritto ed il difetto di motivazione sono assolutamente manifesti se sol si consideri che il ricorrente ha dettagliatamente indicato in punto di domanda e di curriculum allegato, la propria decennale esperienza negli enti locali, nei servizi pubblici locali.

Invero, emerge *per tabulas*, dalla candidatura del ricorrente, che questi è evidentemente in possesso di comprovata professionalità e competenza nel settore dei servizi pubblici locali per una durata complessiva (al momento della presentazione della domanda, 16 ottobre 2022) di undici anni, undici mesi e 24 giorni.

Nel dettaglio:

1) il ricorrente è Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Acerra (a decorre dal al 21 Febbraio 2018 a tutt'oggi).

° Con Decreto sindacale n. 3/2018 dal 21/02/2018 al 01/08/2021 è stato assunto come Dirigente della Direzione VI del Comune di Acerra a tempo determinato ex art.110 comma 1 TUEL con le seguenti competenze:

Lavori Pubblici - Catasto - Videosorveglianza urbana -
Edilizia Cimiteriale - Piano Urbano del Traffico -
Installazione Parcometri - Reperimento Fondi Extracomunali
- Responsabile degli interventi del P.I.C.S. – Gestione Risorse
Umane – Contenzioso – Rapporti sindacali;

° Con Det. n. 1205 del 26/07/21 è stato dichiarato vincitore di concorso pubblico per 1 posto di Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Acerra, con decorrenza dal 02/08/2021 con le seguenti competenze:

Lavori Pubblici - Catasto - Videosorveglianza urbana -
Edilizia Cimiteriale - Piano Urbano del Traffico -
Installazione Parcometri - Reperimento Fondi Extracomunali
- Responsabile degli interventi del P.I.C.S. – Gestione Risorse
Umane – Contenzioso – Rapporti sindacali;

° Inoltre, dal 27/04/2022 è Dirigente ad interim della Direzione II:

Servizi Strumentali – centralino- logistica- protezione civile
– Agricoltura – Formazione del personale – Capo Gabinetto
del Sindaco.

Prima di prestare servizio presso il Comune di Acerra, l'ing Soria era dipendente del Comune di Napoli in qualità di funzionario ingegnere.

In particolare:

Dal 30 dicembre 2010 al 20 febbraio 2018 (per un periodo complessivo di sette anni, un mese e 24 giorni) ha prestato servizio presso il Comune di Napoli, assunto a seguito di concorso pubblico con contratto a tempo indeterminato in qualità di Funzionario Ingegnere, categoria D3.

In particolare, ha svolto servizio presso la Municipalità 6 - Barra, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli - in forza al Servizio Manutenzione Urbana, poi confluito nel Servizio Attività tecniche, con le seguenti qualifiche:

1. Dal 30/12/2010 - Funzionario Ingegnere categoria D3 con riconoscimento indennità di cui all'art.17 c.2 lett. F del CCNL 01/04/1999 per specifiche responsabilità;
2. Con Ordine di Servizio n. 41 del 08/09/2011 del Dirigente del Servizio Manutenzione Urbana della Municipalità 6 ha conseguito l'incarico di Coordinatore delle seguenti attività, con oltre venti unità di personale ad egli assegnato:
 - a) Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole;
 - b) Manutenzione ordinaria e straordinaria strade;
 - c) Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali;
 - d) Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi.
3. Con Disposizione Dirigenziale n. 12 del 13/05/2013 del Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 6 ha conseguito l'incarico di Referente Responsabile delle seguenti attività (con oltre settanta unità di personale ad egli assegnato, compreso la gestione del cantiere):
 - e) Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, autorizzazioni per lavori da parte di soggetti terzi, passi carrai, occupazioni di suolo;

- f) Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria e dei sottoservizi;
- g) Viabilità e traffico;

4. Con Disposizione Dirigenziale n. 119 del 23/08/2013 del Direttore della Municipalità 6 è stato affidato al ricorrente l'incarico di Responsabile dell'Unità Operativa Complessa "Manutenzione e gestione delle strade e sottoservizi di competenza municipale" (con oltre settanta unità affidate) composta delle seguenti u.o. semplici:

- Manutenzione rete stradale e piazze, pubblica illuminazione, passi carrai;
- Manutenzione fogne e sistema di captazione delle acque;
- Viabilità, segnaletica, occupazioni di suolo pubblico, eventi;

5. Con disposizione organizzativa n. 25 del 29/04/2015 è stato conferito al ricorrente l'incarico di Posizione organizzativa di rilevante complessità organizzativa e/o tecnico specialistica (tipo "c") denominata "Servizio Attività Tecniche – *“Coordinamento, programmazione, gestione, sviluppo e manutenzione degli immobili di competenza municipale, degli impianti sportivi, dei mercatini rionali. delle strade e sottoservizi, delle fogne e sistema di captazione delle acque. Viabilità, segnaletica. occupazione di suolo pubblico, eventi”* così costituita:

- h) U.O. semplice "Manutenzione immobili";
- i) U.O. semplice "Manutenzione impianti sportivi e mercatini rionali";
- j) U.O. semplice "Manutenzione e gestione rete stradale e piazze e sottoservizi";

- k) U.O. semplice “Manutenzione delle fogne e sistema di captazione delle acque”;
- l) U.O. semplice viabilità, segnaletica, occupazione di suolo pubblico per eventi.

In definitiva, dalla lunga e dettagliata illustrazione dell’attività espletata dal ricorrente nel settore dei servizi pubblici locali (sia con incarichi di Responsabilità, sia come commissario di gare e concorsi pubblici) e delle competenze acquisite, non può revocarsi in dubbio che il giudizio commissariale del mancato possesso della richiesta esperienza quinquennale sia apodittico, non corrispondente al vero e destituito di ogni legittimità.

Non è dato comprendere il motivo per il quale l’ing. Soria alla stregua del background professionale posseduto e dettagliato nel curriculum vitae allegato alla domanda, sia stato escluso dalla valutazione in sede di interpello siccome mancante dell’esperienza di cui alla lettera *b*) dell’interpello.

La professionalità e le competenze, come emerge dall’attività svolta (strade, scuole, occupazione suoli pubblici, mobilità, reti fognarie, etc.) dapprima presso il Comune di Napoli e successivamente presso il Comune di Acerra, sono del tutto comprovate, come sancisce il bando di interpello.

Di talchè, l’esperienza professionale vantata dal ricorrente deve ritenersi del tutto collimante con quella richiesta dalla procedura, e pertanto non può non riconoscersi valenza di requisito assolutamente valido per la partecipazione alla selezione ed al conseguimento dell’idoneità alla nomina di Direttore Generale.

Il bando dell’interpello per cui è causa laddove prevede alla lett. *b*) che: *“Possono proporre la propria candidatura i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: ... b) comprovata professionalità e competenza maturate nel settore dei servizi*

pubblici locali da almeno 5 (cinque) anni” è del tutto lineare nel prevedere la richiesta del possesso esperienziale maturato ad ampio raggio, per materie e responsabilità, sul campo dei servizi pubblici locali, peraltro, non prescrivendo né specifici settori di riferimento, né circoscrivendo a determinate materie. Limitazioni queste, non previste dalla lex specialis, né tampoco dalla Commissione di concorso che ha analizzato le candidature sulla sola base del bando, senza diversamente o aliunde integrarne i criteri.

Né sotto diverso aspetto, si può latamente e lontanamente ritenere che l’esperienza del ricorrente non sia maturata nei servizi pubblici locali: tale opzione interpretativa la si esclude in radice dalla natura e dalla portata delle attività dichiarate dal ricorrente, sia come Dirigente/Funzionario Responsabile, sia come Commissario/Presidente di gare pubbliche e concorsi) pacificamente rientranti nei servizi di cui all’interpello. Pertanto, l’esperienza maturata dal ricorrente nella pluralità dei servizi pubblici locali è assolutamente conforme ai fini per cui egli ha concorso.

Per l’effetto, la esclusione del ricorrente per asserita carenza di esperienza per almeno cinque anni nel settore dei servizi pubblici locali è foriera di palmare ingiustizia.

Anche sotto il profilo del quinquennio richiesto, non può revocarsi in dubbio come la complessiva attività dichiarata dal ricorrente, superiore ad un decennio di servizio, sia certamente idonea allo scopo.

Va peraltro, evidenziato, sotto tale specifico punto, che lo Statuto dell’Ato Na 1 all’art. 9 sancisce che ***“il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d’ambito tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, adeguata professionalità e competenza, comprovata esperienza nel settore dei servizi pubblici locali”***.

Dunque, lo Statuto non prescrive alcuno specifico lasso temporale di riferimento, che ha trovato ingresso invece, soltanto, con il bando (cinque anni). Di talchè, ogni limitazione dalla partecipazione in base agli anni minimi di attività, sarebbe/è comunque illegittima e contrastante con lo Statuto d'ambito (ai sensi dell'art. 7 D.Lvo 267/2000 che sancisce che i Comuni adottano regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto).

In definitiva, l'esclusione del ricorrente e l'adozione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico di Direttore Generale sono illegittimi perché erroneamente assumono per provata la *“mancanza di professionalità adeguate all'incarico”*, laddove la professionalità, nell'ambito dell'ATO NA1 esiste e corrisponde al nome dell'ing. Giovanni Soria, inopinatamente escluso pur possedendone tutti i requisiti.

La asserita carenza di adeguata professionalità ha condotto all'avviso pubblico di cui alla Delibera A.T.O. n. 5/2023 che è illegittimo in considerazione dell'art. 31 della L. regione Campania n. 14/2016 a mente del quale *“L'individuazione del direttore generale avviene mediante interpello rivolto ai dipendenti dei Comuni ricompresi nell'ATO. In mancanza di professionalità adeguate all'incarico, si procede a mezzo avviso pubblico”*.

Orbene, alla stregua di quanto esposto in ordine alla legittima candidatura dell'ing. Soria, l'avviso pubblico in parola è privo del requisito legittimante la sua indizione, vale a dire, la mancanza di professionalità adeguate all'incarico.

Lo si ribadisce, alla luce dell'attività professionale svolta dal ricorrente e dettagliatamente documentata in sede di domanda e qui ribadita, il giudizio commissariale di non valutabilità della sua candidatura a Direttore Generale

dell'A.T.O. Na1 è assolutamente illegittimo, in uno agli atti consequenziali assunti: *id est*, l'esito di interpello con cui si è dichiarata l'assenza di professionalità idonee ed il successivo avviso pubblico, sorto su tale erroneo presupposto.

Il bando pubblico per la manifestazione di interesse in parola è inoltre illegittimo per violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede che le Amministrazioni possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei propri ruoli, «*fornendone esplicita motivazione*».

Affinché la norma, che persegue gli obiettivi della tendenziale riduzione dei costi per la finanza pubblica e della valorizzazione delle risorse umane già a disposizione, risulti effettiva, è dunque necessario che la mancanza di professionalità adeguate all'interno dell'Amministrazione sia appurata mediante una verifica dell'eventuale possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dell'incarico da parte dei suoi dipendenti, del cui esito occorre dar conto nella motivazione del provvedimento con cui viene avviata la procedura per il conferimento dell'incarico a soggetti esterni, anche ai fini del controllo da parte del giudice sul rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 2479 del 2021). Sotto il profilo ora in analisi, dunque, nel caso di specie emerge *icto oculi* come l'intera procedura finalizzata all'individuazione del nuovo Direttore Generale (dall'interpello all'avviso pubblico) sia apertamente viziata da un palmare deficit motivazionale.

Istanza cautelare

Il *fumus* emerge con evidenza dalle palmari ragioni di fondatezza del ricorso.

In punto di *periculum in mora* si evidenzia che la concessione della misura cautelare si mostra doverosa e necessaria affinché non venga dato ulteriore corso alla selezione pubblica impugnata, indetta sull'errato presupposto della carenza di idonei all'interno dell'ATO, scongiurando che al posto dell'ing. Soria vengano riconosciuti idonei alla carica soggetti esterni all'ATO, le cui posizioni si pongono come recessive rispetto a quelle dei dipendenti interni ed inoltre al fine di evitare che si cristallizzino irrimediabilmente posizioni di altri partecipanti che all'esito del giudizio del ricorrente risulterebbero delegittimati.

Invero, allo stato non è stato posto in essere alcun atto idoneo a creare posizioni differenziate in seno al concorso che è fermo alla sola fase di presentazione delle candidature che, per costante giurisprudenza, non comporta alcuna aspettativa/diritto qualificati sotto il profilo giuridico.

Va per di più evidenziato che anche in sede di bilanciamento dei contrapposti interessi, è sicuramente dominante quello del ricorrente, affinché non subisca un definitivo pregiudizio dalla esclusione illegittima dall'interpello, a fronte di un pregiudizio inesistente per l'Amministrazione che, anzi, al contrario, se nella possibilità di conferire l'incarico per cui è causa ad un soggetto già appartenente ad una delle Amministrazioni macro-organizzate in Ambito Territoriale Ottimale perseguirebbe gli obiettivi sottesi alla ratio del risparmio di spesa e della premialità risorse umane già a disposizione.

Dunque, affinché l'ing. Soria possa legittimamente aspirare al corretto vaglio della propria candidatura a Direttore Generale dell'ATO Napoli 1 ed alla conseguente nomina direttoriale, essendo l'unica professionalità atta a conseguirla (non sussistono altri candidati idonei all'interpello), si profila necessaria per lo stesso, la concessione della misura cautelare domandata.

P.Q.M.

*Avv. Antonio Sasso
Via Toledo n. 156 – 80132 Napoli
p.e.c. antonio.sasso@avvocatismcv.it; fax 0815520328*

si conclude per l'accoglimento del ricorso, in uno alla articolata domanda cautelare. Con tutte le conseguenze di legge.

Napoli, lì 19 maggio 2023

Avv. Antonio Sasso